



Sezione Regionale FVG

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328 5560373

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Sig. Assessore alla Salute

Regione FVG

assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Attività dei medici di assistenza primaria nelle giornate prefestive. Allegati

Richiamate le numerose, più o meno recenti, nostre precedenti tutte tuttora **senza riscontro alcuno**, e in relazione alla Vs. nota Prot. n. 0090624 del 25/05/2026 (all.1), per alcune considerazioni e quesiti, peraltro posti più volte in precedenza ma mai riscontrati.

Innanzitutto, ci preme analizzare alcuni passaggi della citata nota aziendale:

1. *“L’art. 35 dell’ACN divenuto esecutivo il 15 gennaio 2026, in linea con i precedenti del 28 aprile 2022 e del 4 aprile 2024, dispone che «lo studio professionale del medico [...], salvo quanto previsto in materia di orario di continuità dell’assistenza per la AFT, nell’ambito della fascia oraria 8,00-20,00 ...”*: ebbene, il **Regolamento di AFT**, adottato con DDG. 274/2026, coerentemente con tale disposizione pattizia ha disposto (art. 2 comma 5) che *“La continuità dell’assistenza è garantita dai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o ad attività oraria nelle fasce orarie notturne (20:00-8:00) feriali e festive, nonché diurne festive, prefestive e il sabato (8:00-20:00) nel rispetto del riposo giornaliero”*;
2. *“La disciplina appena descritta non è modificata dall’art. 23 dell’AIR laddove prevede che, nelle giornate cosiddette «superfestive», [...] e «nei turni» dei prefestivi ad esse collegati, sia corrisposta ai medici ad attività oraria convenzionati l’indennità di € 100,00 per l’**effettiva copertura dei turni di continuità dell’assistenza e dei turni di reperibilità domiciliare**. Tale clausola, invero, si limita a regolare il trattamento economico dei medici di attività oraria e non contiene alcuna disposizione di natura organizzativa rispetto all’attività di scelta, la quale, oltretutto, contrasterebbe con l’ACN e, pertanto, sarebbe nulla per effetto dell’art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.”*. Ci corre l’obbligo di ricordare molto sinteticamente che:



- a. l'attivazione della **reperibilità** (domiciliare), pur prevista da (molto) tempo dagli Accordi e continuamente da noi sollecitata, **MAI E' STATA ATTIVATA** e ciò pare configurarsi quale palese e reiterata **violazione contrattuale** inficiando con ciò la completa e dovuta applicazione delle specifiche norme pattizie, sia quelle richiamate anche da DCS con la nota Prot. N. 0463756 dd. 20/04/2026 (all.2) pervenuta alla scrivente solo il 15/05/2026, che da quelle contenute nell'art. 44 ACN;
- b. è ben vero che l'**art. 23 del vigente AIR** "*non contiene alcuna disposizione di natura organizzativa rispetto all'attività di scelta*" e **ciò semplicemente perché non ce n'era bisogno**: infatti, la prevista attivazione incentivata del «**turno prefestivo**» delle «*giornate superfestive*» non può che essere intesa come **continuità dell'assistenza garantita dalla AFT** mediante l'attività oraria diurna dei MMG ad essa obbligatoriamente assegnati dall'Azienda/Distretto, incombenza ad oggi clamorosamente omessa dall'Azienda stessa visto che su circa 300 Medici impiegati nell'erogazione dell'attività oraria prevista in ACN solamente una cinquantina sono regolarmente "contrattualizzati" secondo la disciplina vincolante e vigente prevista dallo stesso ACN;
- c. "[...] *la quale, oltretutto, contrasterebbe con l'ACN e, pertanto, sarebbe nulla per effetto dell'art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*": è paradossale e sorprendente che DCS rilevi nel Regolamento AFT di ASUFC, adottato, dopo l'annullamento del precedente, con DDG. 274/2026, una supposta discrepanza tale da rendere nulla parte del comma 5 dell'art. 2, ma non abbia nulla da eccepire su altre macroscopiche discrepanze e omissioni contenute nel citato Regolamento e già elencate in precedenza, quelle sì tali da ricadere nella previsione di cui alla norma citata.
3. "[...] *è stata discussa nel Comitato aziendale per la medicina generale la modifica del regolamento per la costituzione e il funzionamento delle AAFFTT*": è ben vero quanto riportato nella citata nota aziendale ma **si omette di aggiungere che la maggioranza dei delegati sindacali delle OO.SS. presenti (oltre il 60%) ha espresso parere contrario alla modifica** ai sensi del comma 9 dell'art. 12 ACN che recita testualmente "**Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe**": si chiede pertanto all'Azienda di trarne le dovute conclusioni.
4. "*Pertanto, a partire dalla festività del 2 giugno 2026, nelle giornate prefestive delle superfestive dovrà essere regolarmente garantita l'apertura degli studi dei medici di assistenza primaria e non saranno attivati turni diurni di continuità assistenziale.*": alla luce di tutto quanto sopra tale affermazione appare quanto mai azzardata e inconferente.

Inoltre, al seguente link https://asufc.sanita.fvg.it/it/schede/guardia_medica.html nel sito istituzionale di ASUFC ancor'oggi (all.3) in relazione al "**Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica)**" è pubblicata la "**Carta dei Servizi continuità assistenziale**" (al seg. link https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/2026_GS_GUARDIA-MEDICA-gennaio2026.pdf), peraltro modificata unilateralmente come già fatto osservare con pec, che (all.4) a pag. 3 (di 8) così dispone "... *durante la notte, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, nei giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, dalle ore 8.00 del sabato e durante i giorni festivi fino alle ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, il servizio di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ...*": è palese, e non può di certo passare inosservata, la **difformità tra le corrette informazioni ai cittadini, e agli operatori del 116117**, diffuse dal sito e le interpretazioni unilaterali dei soliti dirigenti/funzionari amministrativi di DCS e Azienda; pertanto, domani 1° giugno *giornata prefestiva di superfestivo*



Sezione Regionale FVG

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328 5560373

L'Azienda è tenuta a garantire la continuità dell'assistenza attivando il Servizio di Continuità Assistenziale a supporto delle AFT **che ad oggi non sono state ancora messe in grado di provvedere autonomamente a causa della mancata assegnazione dei molti medici reclutati per svolgere l'attività oraria prevista dal vigente ACN.**

E' pure sorprendente che mentre **da un lato si miri a creare le migliori condizioni per attrarre giovani Medici nella Medicina Generale**, senza dimenticare la **fidelizzazione** di chi MMG lo è già magari da (molti) anni, indicando l'AIR come importante e positivo segnale di svolta, dall'altro taluni Dirigenti e funzionari amministrativi di DCS e Aziende sanitarie **pare, ma vorremmo essere smentiti nei fatti che ad oggi invece confermano una volta di più tali nostre considerazioni, facciano di tutto per ritardare l'applicazione del citato AIR, darne un'interpretazione unilaterale oppure far di tutto per non applicare le norme pattizie**, anche coordinandosi attraverso chat e social: tutto ciò si sostanzia in continue e intollerabili vessazioni a danno dei MMG ... a quale scopo? Solo dispetti o c'è dell'altro? Si vuole forse la fuga in massa dei MMG per poi affidarne i compiti a Professionisti messi a disposizione da Agenzie interinali come avviene da tempo per gli ambulatori diurni delle Strutture distrettuali che ad oggi non possono essere di certo definite Case della Comunità?

Infine, non possiamo non dimenticare nuovamente il mancato intervento dell'Assessore competente, pur informato costantemente su **norme regionali** e sui **molti istituti contrattuali**, anche previsti dal vigente ACN e declinati in AIR, **di cui chiediamo da molto tempo l'applicazione/declinazione**; ne omettiamo l'elenco, molto lungo, oggetto di molte nostre precedenti pec che attendono tuttora i dovuti riscontri da DCS e ASUFC.

Nel rimanere in attesa di riscontri, si porgono distinti saluti.

Gonars, 31 maggio 2026

Dott. Stefano Vignando